

Roma, 5 marzo 2007

TFR, CHE FARE?

**Tutto quello che c'è da sapere...
...per una scelta consapevole**

a cura di Renato Brunetta



Settore Programma

Indice:

1. LA SCELTA SUL TFR

- 1.1 Le novità: opzione o silenzio-assenso
 - 1.1.1 Come cambia il Tfr
- 1.2 La destinazione del Tfr ai fondi, scelta da valutare
- 1.3 Al via la previdenza complementare con un nuovo regime fiscale
 - 1.3.1 Come scegliere
- 1.4 Il silenzio-assenso
- 1.5 La bussola è la data di assunzione
 - 1.5.1 Per gli assunti al 31 dicembre 2006
 - 1.5.2 Prima e dopo: il crinale del 29 aprile 1993
 - 1.5.3 Per gli assunti al 1° gennaio 2007
- 1.6 Il profilo del FondInps
 - 1.6.1 I contributi
- 1.7 Il fondo dello Stato gestito dall'Inps
 - 1.7.1 Con l'Inps il referente è ancora l'azienda
 - 1.7.2 I contributi

2. I FONDI PENSIONE

- 2.1 Che cosa sono e a che cosa servono
- 2.2 A chi conviene e a chi non conviene
 - 2.2.1 Quando si è vicini alla pensione
 - 2.2.2 La riforma punta sui giovani
- 2.3 Piani collettivi e individuali
 - 2.3.1 Le forme collettive
 - 2.3.2 Le forme individuali
- 2.4 A chi si rivolgono
- 2.5 I fondi pensione "chiusi" o "negoziali"
 - 2.5.1 Che cosa sono
- 2.6 I fondi pensioni "aperti"
 - 2.6.1 Che cosa sono
 - 2.6.2 L'adesione
- 2.7 Le alternative ai fondi
 - 2.7.1 I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali

- 2.7.2 I fondi pensione "preesistenti"
- 2.8 Il funzionamento della pensione supplementare
- 2.9 Trasferimento e principio di portabilità
- 2.10 Riscatto

- ALLEGATO I** TFR: un maledetto inbroglio
- ALLEGATO II** Calma, c'è tempo per decidere ma il governo ha fatto pasticci
- ALLEGATO III.** I migliori e peggiori fondi di pensione aperti (per rendimento)
I migliori e i peggiori fondi pensione chiusi (per rendimento)
- ALLEGATO IV** Modulo TFR 1 Lavoratori in attività al 31 dicembre 2006
Modulo TFR 2 Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006
- ALLEGATO V** La previdenza complementare I principali dati statistici
- ALLEGATO VI** La riforma della previdenza complementare nel quadro dell'ordinamento pensionistico

Il presente dossier è stato redatto sulla base dei documenti tratti dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inps, della COVIP e de "Il Sole 24 Ore"

1. LA SCELTA SUL TFR

1.1 Le novità: opzione o silenzio-assenso

La riforma del Trattamento di fine rapporto (Tfr) e della previdenza complementare decollano con un anno di anticipo rispetto alla tempistica stabilita dal decreto legislativo 252/2005. **L'entrata in vigore del nuovo assetto** era prevista dal 2008, invece, per effetto della legge Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006), sono diventate operative **dal 1° gennaio 2007**.

1.1.1 Come cambia il Tfr

La riforma, che però non tocca le quote di Tfr già maturate, ma solo quelle che maturano, fa perno sulle tre principali novità. Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori possono effettuare le seguenti scelte:

- **l'opzione**, lasciata aperta ai lavoratori del settore privato fino al 30 giugno 2007, di conferire il Tfr futuro ad una forma di previdenza integrativa a scelta.
- **il meccanismo cosiddetto del "silenzio-assenso"**, che scatta quando la decisione non viene presa espressamente.
- **scelta di mantenere la prestazione Tfr** e quindi:
 - mantenere il Tfr maturando presso l'impresa, se l'impresa ha meno di 50 addetti;
 - mandarlo al Fondo per il Tfr se l'impresa ha almeno 50 addetti.

Allo stato attuale, **risultano ancora esclusi dalla svolta del Tfr i 3,5 milioni di dipendenti pubblici**.

1.2 La destinazione del Tfr ai fondi: scelta da valutare

La scelta se destinare il Tfr a fondi pensione per finanziare la pensione integrativa, o mantenerlo in azienda, dipende dalla valutazione di una serie di variabili:

- l'età del lavoratore e l'anzianità contributiva;
- il reddito percepito attualmente;
- il livello di copertura del sistema previdenziale obbligatorio.

Destinare il trattamento di fine rapporto a un fondo pensione, infatti, comporta che il lavoratore abbia deciso di rinunciare alla somma che gli spetterebbe in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, a favore di una rendita aggiuntiva a quella che gli liquiderà, con il pensionamento, la previdenza pubblica.

Tuttavia la scelta (da fare entro il 30 giugno o, in caso di nuova assunzione, nei sei mesi successivi) è condizionata da fattori soggettivi e oggettivi.

Quanto alla convenienza fra il mantenimento del Tfr presso il datore di lavoro e l'adesione a una forma complementare, va tenuto conto che nel primo caso si ha un incremento della quota di Tfr maturata nell'anno (tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat), mentre la seconda soluzione risente dell'andamento di mercato dei titoli, a cui fanno riferimento i fondi e le polizze assicurative con finalità previdenziale, con gli eventuali vantaggi e rischi che ne conseguono.

1.3 La comunicazione all'azienda: come scegliere e che cosa fare

L'obiettivo della disciplina sulla previdenza complementare è di permettere la costruzione di una seconda pensione, ossia di una rendita integrativa alla pensione di base che in futuro sarà meno della metà dell'ultimo stipendio, destinando il Tfr maturando a fondi chiusi o aperti (quello maturato fino al 2006 rimane in azienda).

In alternativa è data la possibilità di lasciare le cose come stanno:

- tenendo il Tfr in azienda, se questa conta fino a 49 dipendenti;
- se invece l'impresa per cui si lavora ha almeno 50 dipendenti, il Tfr verrà destinato al Fondo dello Stato gestito dall'Inps. Per il dipendente non cambia nulla.

1.3.1 Come scegliere

Il modo più semplice e certo per evitare equivoci è di **comunicare la propria decisione con una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro**, manifestando la volontà di destinare il Tfr futuro a forme di previdenza complementare oppure, in caso contrario, di lasciarlo in azienda. Tuttavia la forma scritta non è libera. Infatti, **è necessario usare i moduli che le aziende dovranno consegnare ai propri dipendenti** (vedi allegati), escludendo l'utilizzo di qualsiasi altra documentazione "fai da te". Una volta ricevuto il modulo dal datore di lavoro il dipendente, nel caso in cui scegliesse espressamente il destino del Tfr a fondi pensione, dovrà compilarlo e riconsegnarlo al datore di lavoro allegando anche il modulo di iscrizione al Fondo pensione: pertanto, **l'adesione alla previdenza complementare dovrà essere contestuale alla manifestazione espressa di volontà sul trattamento di fine rapporto**. Occorre però valutare con accortezza, in quanto **una volta stabilito di destinare il Tfr a un fondo pensione la scelta è irrevocabile; mentre l'opzione a favore dell'azienda può essere revocata in qualsiasi momento**.

1.4 Il silenzio-assenso

Se il lavoratore espressamente sceglie di non conferire la liquidazione ai fondi pensione, ma di mantenerlo in tutto o in parte, il Tfr avrà una sorte diversa a seconda delle dimensioni dell'azienda:

Se l'azienda presenta fino a 49 dipendenti, il Tfr resta in azienda;

Se ha almeno 50 dipendenti l'azienda è tenuta a trasferire il Tfr all'Inps e in particolare dovrà essere destinato al Fondo statale gestito dall'Inps (la cui disciplina è prevista dalla bozza del primo decreto attuativo dell'articolo 1, comma 757 della Finanziaria). Il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro avrà diritto alla liquidazione dello stesso Tfr come se fosse rimasto in azienda.

Tuttavia nell'ipotesi in cui, entro il 30 giugno, il lavoratore non esprima alcuna preferenza, per volontà oppure perché per disinformazione, facendo decorrere il termine, tutto il suo Tfr futuro verrà trasferito in modo automatico al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o individuato con accordo aziendale.

Se però manca un'intesa aziendale oppure se esistono più fondi, il Tfr andrà a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, o in ultima spiaggia al Fondo pensione "residuale" costituito ancora presso l'Inps (indicato come "FondInps" e disciplinato dalla bozza del secondo decreto interministeriale attuativo del comma 765 dell'articolo 1 della Finanziaria).

Il fondo residuale, di conseguenza, non va confuso con il **Fondo dello Stato gestito dall'Inps** che invece gestirà il Tfr per le sole imprese con almeno 50 dipendenti quando si scelga di non optare per una delle forme di previdenza complementare.

1.5 La bussola è la data di assunzione

Il via libera al trasferimento del Tfr alla previdenza complementare e al fondo Inps cambia in base all'anzianità di assunzione.

Gli effetti delle scelte in termini di decorrenza del versamento e di importo delle quote di TFR da versare variano, oltre che in ragione delle tre diverse opzioni, anche secondo che il lavoratore dipendente del settore privato:

- abbia un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006;
- sia di prima occupazione anteriormente al 24 aprile 1993;
- abbia un rapporto di lavoro iniziato successivamente al 31 dicembre 2006.

1.5.1 Per gli assunti al 31 dicembre 2006

Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, esclusi i collaboratori domestici, il Tfr che potrà essere devoluto al fondo pensione è quello che matura dalla data dell'opzione, se la manifestazione di volontà avviene in modo espresso; oppure, in caso di silenzio assenso (o consenso tacito), a decorrere dal 1° luglio 2007, al fondo chiuso, o, in mancanza di un fondo contrattuale, al fondo di previdenza complementare gestito dall'Inps.

In entrambe le situazioni, tuttavia, il datore versa il relativo importo al fondo non prima del 1° luglio 2007, rivalutando tra l'altro le quote relative alle mensilità dall'adesione al 30 giugno, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del Codice civile (il Tfr in base alle vecchie norme viene rivalutato di 1,5 punti l'anno più il 75 per cento dell'inflazione).

Se invece il lavoratore decide di conservare il Tfr in azienda, il regime è differente a seconda delle dimensioni dell'azienda:

- se l'azienda presenta un organico medio fino a 49 dipendenti nel 2006, il datore non deve effettuare alcun versamento;
- l'azienda con almeno 50 dipendenti, a partire dal mese successivo a quello di opzione del lavoratore, deve cominciare a versare il contributo Tfr mensilmente al fondo statale gestito dall'Inps. La quota di Tfr da versare è quella maturata a partire dal 1° gennaio 2007, compresa la rivalutazione.

Va precisato però che, coloro che alla data del 31 dicembre 2006 già versavano integralmente il Tfr alla previdenza complementare, non dovranno esercitare alcuna opzione.

1.5.2 Prima e dopo: il crinale del 29 aprile 1993

Ma non è tutto. Resta rilevante per chi è già assunto da tempo la data del 29 aprile 1993. I dipendenti assunti dopo questa data, infatti, non possono "frazionare" la destinazione del Tfr futuro: l'alternativa, perciò, si pone solo fra l'intera liquidazione in azienda o ai fondi pensione.

Chi, invece, è stato assunto prima del 29 aprile 1993 si trova di fronte a una rosa di opportunità:

- nell'ipotesi in cui abbia già aderito a un fondo pensione può continuare a contribuire con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro il resto del Tfr maturando;
- oppure può versare ai fondi l'intera liquidazione futura;
- se, al contrario, non è ancora iscritto a fondi pensione, può scegliere di trasferire il Tfr futuro anche solo nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di questi, in misura non inferiore al 50 per cento.

1.5.3 Per gli assunti dal 1° gennaio 2007

Discorso diverso vale per chi è stato assunto dal 1° gennaio 2007: i sei mesi per la scelta decorrono in questo caso dall'assunzione, sia nel caso di opzione espressa per un fondo pensione, sia di silenzio assenso. I datori di lavoro dovranno versare il Tfr dal momento dell'assunzione.

Se il lavoratore intende conferire espressamente il Tfr alla previdenza integrativa, dal momento dell'assunzione ha sei mesi di tempo per decidere, mentre il datore di lavoro dovrà versare al fondo l'importo relativo al Tfr maturando a decorrere dal mese successivo a quello di comunicazione del lavoratore: il versamento è però dovuto a partire dalla data di assunzione, calcolando anche la rivalutazione.

Se però il lavoratore non si esprime, il datore di lavoro, dal mese successivo alla scadenza del semestre, comincia a versare il Tfr maturando al fondo. In pratica, dunque, il neoassunto che alla fine del semestre non abbia effettuato alcuna opzione si vedrà versare il Tfr al proprio fondo negoziale fin dal giorno in cui è entrato in azienda. Pertanto, se si ipotizza una nuova assunzione il 1° febbraio 2007, il lavoratore ha tempo fino al 31 luglio 2007 per esercitare l'opzione di destinazione del suo Tfr maturando. In mancanza di comunicazione, il datore di lavoro, a partire dal mese di agosto (per la precisione dalla prima data utile di scadenza fissata dal fondo), deve versare il Tfr alla forma di previdenza complementare competente anche per il periodo da febbraio in poi compresa la rivalutazione relativa ai mesi da febbraio a giugno.

Infine, nel caso in cui il lavoratore voglia lasciare il Tfr maturando presso l'azienda, se questa ha più di 49 dipendenti il Tfr maturando verrà trasferito al fondo presso l'Inps, a decorrere dalla data di assunzione.

1.6 Il profilo del FondInps

L'Inps, nell'articolata architettura della riforma della previdenza complementare, è chiamato a gestire sia il Fondo statale in cui confluisce il Tfr maturando delle imprese con almeno 50 dipendenti, sia quello indicato come "FondInps", sia il fondo di previdenza complementare vero e proprio "residuale".

Nella bozza del secondo decreto, messo a punto dal ministro del lavoro e dal ministro dell'economia, attuativo del comma 765 dell'articolo 1 della Finanziaria (l'articolo è aggiornato al 22 gennaio), viene tracciato il profilo di "**FondInps**", **la forma pensionistica complementare "residuale" presso l'Inps** (già prevista dall'articolo 9, comma 1 del Dlgs 252/2005 ossia la riforma delle pensioni "Maroni"), **dove finirà il Tfr dei lavoratori che non hanno espresso una scelta**, e che non possiedono una forma pensionistica collettiva prevista da accordi o contratti collettivi o diversi accordi aziendali. Dunque, **FondInps entra in gioco nell'ipotesi di silenzio assenso**.

1.6.1 I contributi

Per quanto riguarda l'adesione a FondInps, come si è già avuto modo di sottolineare, avviene esclusivamente a livello individuale ma in modo tacito (articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3 del Dlgs 252/05). Tuttavia al lavoratore è lasciata aperta l'opportunità di destinare al fondo residuale Inps una quota di contributi a suo carico, anche sospendendo e riattivando i versamenti volontari, con le modalità che dovranno essere precisate nella regolamentazione ad hoc.

1.7 Il fondo dello Stato gestito dall'Inps

Dalla forma pensionistica complementare "residuale" costituita presso l'Inps, va distinto quello indicato come Fondo statale gestito dall'Inps.

Si tratta del **Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto** (di cui all'articolo 2120 del Codice civile) previsto dai commi 755 e seguenti della Finanziaria e gestito dall'Inps per conto dello Stato, per la cui disciplina è stata predisposta la bozza di decreto attuativo, indicato a proposito anche **decreto sul Fondo "Tesoreria"**.

In particolare, il Fondo per l'erogazione del Tfr riceverà le quote mensili di trattamento di fine rapporto maturando del personale delle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50, e che espressamente abbiano scelto di non destinare il Tfr alla previdenza complementare, manifestando quindi l'opzione di lasciarlo in azienda.

Il datore di lavoro dovrà, con effetto dal 1° gennaio scorso, versarle all'Inps quando saranno trascorsi i sei mesi che il lavoratore ha a disposizione per decidere sulla sorte del suo Tfr.

1.7.1 Con l'Inps il referente è ancora l'azienda

In verità, però, non si tratta di un fondo di previdenza in senso stretto, in quanto in qualche modo viene recuperato il precedente regime. Il Tfr che viene conferito a questo Fondo Inps, infatti, non cambia natura e, di conseguenza alla fine dell'attività lavorativa, il dipendente otterrà il suo Tfr con le vecchie regole. Non cambiano neppure i rapporti con l'azienda, che resta l'unico referente: sarà sempre il datore di lavoro, e non l'Inps, a fornire le prestazioni riferite al Tfr, sia per la concessione di eventuali anticipazioni, che per la liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro - salvo poi conguagliare la somma erogata con i contributi dovuti al fondo o, in caso di incapacità, su tutti i contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione. Se anche quest'ultimo importo fosse insufficiente sarà ancora l'Inps a preoccuparsi di provvedere, entro 30 giorni, al saldo della quota di sua competenza.

1.7.2 I Contributi

Per quanto riguarda il versamento dei contributi:

- il fronte delle aziende partirà dal mese successivo alla presentazione da parte del dipendente del modello che riporta l'opzione per il mantenimento del Tfr in azienda;
- la quota sarà quella maturata fino ad allora a partire dal 1° gennaio scorso, rivalutata al mese precedente quello in cui inizia il versamento.

Tra l'altro, come conseguenza delle regole introdotte dalla riforma per il calcolo dei dipendenti e quindi delle dimensioni dell'azienda, **il Fondo Inps non riguarda i lavoratori con contratto di durata inferiore a 3 mesi e a domicilio, gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo e tutti quei lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica delle quote di Tfr o l'accumulo presso soggetti terzi.**

2. I FONDI PENSIONE

2.1 Che cosa sono e a che cosa servono

Queste sono **forme di previdenza**, - autorizzate e sottoposte alla vigilanza di un'Autorità pubblica, ossia la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) - **che hanno come specifico obiettivo di costruire una prestazione pensionistica integrativa.**

Dunque, nei primi sei mesi del 2007, dal 1° gennaio al 30 giugno, il lavoratore può in qualsiasi momento far confluire alla previdenza integrativa il proprio Tfr e i versamenti del datore di lavoro, oltre ai propri. Dopo di che il datore di lavoro verserà il Tfr maturato da quella data in poi, alla forma prescelta, dal 1° luglio 2007 (si tratta della regola generale in quanto il Tfr maturato prima dell'adesione del lavoratore non viene toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro nel rispetto della vecchia normativa).

In particolare, rientrano tra le forme pensionistiche complementari: i fondi pensione chiusi o negoziali; aperti; i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e ancora i fondi pensione preesistenti, cioè quelli istituiti prima del novembre del 1992.

2.2 A chi conviene e a chi non conviene

I vantaggi e gli svantaggi nella destinazione del Tfr a fondi pensione variano prima di tutto in base all'età e alla stabilità dell'impiego.

Va ricordato, tra l'altro, che, per il trattamento di fine rapporto, la legge 287 del 1992 ha stabilito il coefficiente da applicare per ciascun anno, come rendimento di incremento delle somme accantonate, in misura pari al 75% delle variazioni annuali dei prezzi al consumo, maggiorato in misura fissa pari all'1,5 per cento.

Vediamo da vicino le diverse posizioni individuali in cui il lavoratore può trovarsi.

2.2.1 Quando si è vicini alla pensione

Se il periodo che ancora manca alla quiescenza è breve, le somme accumulate per la pensione integrativa saranno di importo ridotto. In particolare, il lavoratore vedrà la prestazione liquidata in forma retributiva, e **non risulta conveniente contribuire a un fondo in quanto la nuova pensione supplementare avrebbe importi esigui per il limitato periodo nel quale possono essere accantonate le somme di base per la liquidazione.**

2.2.2 La riforma punta sui giovani

La convenienza si presenta evidente per i lavoratori che hanno un'anzianità contributiva minima. In questi casi è sicuramente opportuno aderire a un fondo pensione in modo da integrare la minore copertura previdenziale della futura pensione obbligatoria.

2.3 Piani collettivi e individuali

Vista l'importanza della decisione in questione, è bene sapere che i **piani pensionistici complementari** si possono distinguere in base ad una prima classificazione, in **collettivi ed individuali.**

2.3.1 Le forme collettive

Fra le forme pensionistiche complementari collettive rientrano differenti tipologie di fondi:

- i fondi pensione “chiusi” o “negoziali”, istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale;
- i fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate;
- i fondi istituiti o promossi dalle regioni;
- i fondi “aperti” che ricevono adesioni collettive;
- i cosiddetti fondi “preesistenti”.

2.3.2 Le forme individuali

Sono invece forme o **piani previdenziali individuali** (i cosiddetti PIP) quelli che si stipulano quando ci si iscrive a fondi “aperti” sulla base di adesioni rigorosamente individuali, oppure mediante contratti di assicurazione sulla vita.

2.4 A chi si rivolgono

Per le forme pensionistiche complementari di **carattere individuale** (PIP) non esistono limitazioni di tipo soggettivo, vale a dire possono essere siglate da chiunque, anche da soggetti privi di reddito da lavoro.

Per quanto riguarda invece **i piani di carattere collettivo** sono diverse le categorie di potenziali destinatari. In particolare hanno l’opportunità di aderire:

- i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
- i lavoratori assunti con le varie tipologie contrattuali introdotte dalla riforma del mercato del lavoro e contenute dal decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): si tratta di persone assunte con contratto di lavoro in somministrazione; lavoro intermittente o a chiamata; lavoro ripartito; part time; apprendistato e inserimento; lavoro a progetto e occasionale;
- i lavoratori autonomi;
- i liberi professionisti;
- i soci lavoratori di cooperative;
- i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

2.5 I fondi pensione "chiusi" o negoziati"

2.5.1 Che cosa sono

Se esistono piani pensionistici collettivi ed individuali, un’altra classificazione fondamentale da considerare è quella fra **fondi pensione aperti e chiusi**.

I fondi pensione chiusi o negoziati prendono il nome dalla loro origine negoziale, in quanto derivano da contratti o accordi collettivi (anche aziendali). In questo caso è la natura della stessa forma pensionistica a individuare i soggetti che potrebbero essere interessati ad aderire al fondo, in quanto a fare da bussola è l’appartenenza ad un certo settore, azienda o gruppo di imprese o ancora ad un determinato territorio (Regione o Provincia autonoma).

2.6 I fondi pensione "aperti"

2.6.1 Che cosa sono

Si tratta di fondi istituiti direttamente da gestori autorizzati – in primis istituti di credito, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio, ma anche società di intermediazione mobiliare - che guardano a qualunque lavoratore, ma soprattutto agli autonomi, che non possono rifarsi a fondi pensione chiusi. Tuttavia, rispetto agli enti istitutivi, **i fondi aperti rappresentano un patrimonio a sé, separato e indipendente che ha il preciso e unico ruolo di occuparsi dell'erogazione delle prestazioni previdenziali.**

2.6.2 L'adesione

L'adesione può avvenire sia in forma collettiva sia a livello individuale. La prima ipotesi si ha quando la realtà (ad esempio la banca) che ha dato vita alla forma pensionistica complementare decide di creare uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell'obiettivo previdenziale. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito; in particolare viene incaricato un responsabile del fondo che però deve agire in modo autonomo rispetto alla stessa società controllando che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. Tuttavia per tutelare gli iscritti al fondo è stato previsto un ulteriore **organo di sorveglianza, che a sua volta deve verificare che l'operato dell'amministrazione e la gestione siano esercitati in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti.** I componenti di questo organismo variano a seconda del tipo di fondo pensione aperto. Quando la partecipazione è collettiva, possono farne parte i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quanto riguarda le risorse, come nel caso dei fondi negoziali, la banca depositaria deve essere un soggetto esterno.

2.7 Le alternative ai fondi

- I contratti di assicurazione sulla vita
- I fondi pensione "preesistenti"

2.7.1 I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali

In alternativa ad un fondo per accumulare una pensione integrativa individuale, si può pensare di stipulare specifici contratti di assicurazione sulla vita. Occorre però informarsi su diritti e prerogative previsti dalle regole che disciplinano il rapporto con la compagnia assicurativa, contenute nella stessa polizza e nel regolamento redatto secondo le direttive della Covip.

2.7.2 I fondi pensione "preesistenti"

Il sistema della previdenza complementare risale sostanzialmente al decreto legislativo 124/1993 che, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 1 della legge 421/1992, la cosiddetta legge Amato, ne ha tracciato le linee e i principi fondamentali. Pertanto, se il Dlgs ha introdotto la disciplina per le forme pensionistiche complementari, ecco allora che parlando di fondi pensione "preesistenti" si fa riferimento a quelli creati già prima dell'avvento del provvedimento in questione. Questi fondi, trattandosi di forme pensionistiche collettive, presentano delle particolarità, e i loro potenziali destinatari sono individuati da accordi o contratti aziendali o interaziendali.

2.8 Breve storia della previdenza complementare

1. L'avvio concreto del II pilastro (previdenza integrativa) in Italia si è avuto soltanto nel '97, a seguito dei decreti di attuazione della legge 335/95, la **legge Dini**, e con l'**istituzione dei nuovi fondi pensione**, soprattutto contrattuali.
2. Successivamente, il Dlgs 47/00 ha ridisegnato la materia con il **debutto delle forme pensionistiche individuali**.
3. Infine, la legge 243/2004 (**riforma Maroni**), che ha modificato le regole sulle pensioni, ha delegato il Governo a un riassetto delle disposizioni in modo da sostenere la previdenza complementare indicando i criteri da seguire:
 - adozione di misure finalizzate a incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari;
 - perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare;
 - ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare;
 - previsione, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esposizione, nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se e in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali.

La delega è stata attuata con il Dlgs 252/2005 che, apportando ampliamenti e abrogazioni al Dlgs 124/1993, sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Alcune disposizioni sono però diventate operative da subito, come le norme in materia di:

- finanziamento della Covip, alla quale è destinato l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005;
- attività di vigilanza da parte del ministero del Lavoro sul settore della previdenza complementare;
- emanazione da parte della Covip delle direttive, a cui tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sia per quanto attiene gli statuti e i regolamenti, sia per la costituzione del patrimonio autonomo e separato da parte delle imprese di assicurazione per la gestione di fondi pensione.

In particolare, la Covip ha provveduto alla predisposizione delle direttive, sia per l'adeguamento degli statuti sia per il contenuto delle informative che i fondi pensione devono fornire agli aderenti; inoltre ha approvato il regolamento per le procedure di comunicazione e di approvazione dei nuovi statuti, fornendo così gli strumenti per la partenza anticipata della riforma della previdenza complementare.

La legge Finanziaria per il 2007 ha infatti anticipato di un anno la tabella di marcia, facendo partire la riforma dal 1° gennaio 2007, vale a dire l'entrata in vigore del Dlgs 252/05 con le modifiche apportate. Da allora è cambiato anche il regime del Tfr.

2.9 Trasferimento e principio di portabilità

Potrebbe però accadere che, per ragioni professionali o legate alla vita privata, pur essendo iscritti ad un certo fondo pensione, si intenda trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare. Questa opportunità è ammessa ma, come avviene per le anticipazioni, soltanto a determinate condizioni:

- **per scelta volontaria**, purché siano almeno trascorsi **2 anni dall'iscrizione**;
- **quando decadono i requisiti di partecipazione**: l'ipotesi più frequente, per esempio, si verifica per effetto di un cambiamento lavorativo quando si è iscritti ad un fondo negoziale (chiuso e collettivo). Infatti l'iscritto, che prima di aver raggiunto i requisiti per la quiescenza perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, può

scegliere fra il riscatto e il trasferimento della posizione individuale maturata presso il nuovo fondo a cui ha accesso grazie alla nuova attività lavorativa.

2.10 Riscatto

Anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile, si può richiedere il riscatto, cioè la **restituzione della posizione individuale accantonata presso un fondo pensione**. Con la riforma della previdenza complementare, il riscatto è ammesso in alternativa al trasferimento, ancora una volta in presenza di determinate condizioni. Tuttavia si può valutare di tenere ferma la posizione individuale accumulata presso il fondo senza proseguire nella contribuzione.

Il riscatto può avvenire in diversa misura: può essere parziale o totale. In particolare:

- il **riscatto parziale**, ossia fino al 50% della posizione maturata, può intervenire per accadimenti accidentali o personali che vengano a compromettere lo svolgimento dell'attività lavorativa, vale a dire, quando il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi, oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il **riscatto totale** è ammesso nel caso in cui il periodo di disoccupazione superi i 48 mesi, o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Soltanto in queste ipotesi si può chiedere di anticipare il momento dell'accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti per la pensione pubblica. Inoltre il riscatto dell'intera posizione maturata scatta nel caso di morte dell'aderente prima dell'età del pensionamento: l'intera posizione maturata sarà versata a favore degli eredi o delle altre persone indicate dall'iscritto. In assenza di questi ultimi la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a scopi sociali.

TFR: un maledetto imbroglio

di Renato Brunetta

1. L'accordo firmato a Palazzo Chigi, tra governo e parti sociali, sul TFR si configura come l'ennesimo grande imbroglio di Prodi. Un maledetto imbroglio che finisce per far male alle imprese (grandi, medie, piccole); ai lavoratori (soprattutto i più giovani); all'economia di mercato e, in definitiva, al Paese.
2. L'esproprio forzoso del risparmio contrattuale previsto per il TFR inoptato, relativamente alle imprese con più di 50 addetti, non potrà non uccidere, infatti, sul nascere la previdenza integrativa. Quale lavoratore, giustamente e normalmente avverso al rischio, deciderà mai di affidare i propri soldi a nuovi e fragili fondi previdenziali integrativi, sottoposti ai rischi del mercato e a rendimenti incerti, quando può dare tutto all'INPS, con rendimenti sicuri e senza rischi?
3. Ad essere generosi, anche se tutti i lavoratori sindacalizzati decidessero di optare per dare il loro TFR ai fondi integrativi, ad essi andrà solo il 30% del TFR, per le imprese sopra i 50 addetti, mentre il restante 70% andrà, per legge, all'INPS.
Siccome l'intero flusso annuo di TFR ammonta a circa 13-14 miliardi di euro, e ipotizzando una massa salariale equamente divisa a metà tra le imprese sotto i 50 addetti (la stragrande maggioranza di piccole e piccolissime, oltre il 99%), e quelle sopra i 50, ai fondi pensione, dalle imprese più grandi, arriveranno allora meno di due miliardi di euro. Il resto, oltre 4, andrà all'INPS.
4. E vediamo cosa succederà alle imprese sotto i 50 addetti. Se l'orientamento dei lavoratori delle imprese sopra i 50 sarà quello di dare gran parte del loro TFR all'INPS, perchè mai i lavoratori delle imprese sotto i 50 addetti (meno sindacalizzati) dovrebbero dare il loro TFR ai fondi pensione? Lasceranno, dunque, molto probabilmente gran parte del loro TFR in azienda.
5. Riassumendo, quindi, la quasi totalità del TFR per le imprese sopra i 50 addetti andrà all'INPS, e pochissimo, al massimo un 30%, andrà ai fondi pensione. Lo stesso dicasi per le imprese sotto i 50. Quasi tutto sarà lasciato in azienda, e ai fondi pensione andranno meno, molto meno, di 2 miliardi di euro.
6. Quindi i fondi pensione non decolleranno. Né con le risorse delle imprese sopra i 50 dipendenti (meno di 2 miliardi di euro), né con le risorse delle imprese sotto i 50 dipendenti (probabilmente 1 miliardo di euro). In totale, ai fondi, andranno non più di 3 miliardi di euro. All'INPS più di 4. Alle imprese

sotto i 50 addetti rimarranno tra i 4 e i 5 miliardi di euro. Gran bel risultato, che finisce per scontentare tutti.

7. E ancora, quanto costeranno le cosiddette compensazioni (le agevolazioni bancarie alle imprese per ripagarle della perdita totale, o parziale, del TFR), sia per le imprese sopra i 50 addetti, che per le altre, anche se in misura differente? E poi, queste compensazioni non rischiano di configurarsi come una sorta di intermediazione dello Stato nei rapporti tra banche e imprese? Intermediazione di cui francamente non si sentiva affatto il bisogno.
8. Come si collocherà, inoltre, questa intermediazione nei confronti delle ferree regole di Basilea 2? Come si potrà calcolare il "merito di credito" di un'impresa, in ragione della presenza o assenza di queste intermediazioni compensative legate al trasferimento forzoso del TFR all'INPS o ai fondi pensione? Un bel pasticcio, non c'è che dire.
9. E da ultimo, che fine faranno le relazioni industriali? Con il TFR ai fondi pensione o alle imprese, com'era previsto dalla riforma Maroni-Tremonti, per le relazioni industriali c'era uno strumento negoziale in più. Cioè il TFR lasciato in azienda poteva diventare un elemento di facilitazione contrattuale e salariale tra azienda e sindacati. Adesso che il TFR per le aziende sopra i 50 dipendenti sparisce per legge, all'azienda non rimarrà nulla da contrattare e scambiare con i lavoratori e con i loro sindacati.
10. Come si può vedere un grande imbroglio di stampo sovietico, per di più a termine (1 anno), che peggiora e complica le relazioni di mercato tra imprese e banche, che renderà più difficili le relazioni industriali, e aumenterà la segmentazione dimensionale tra imprese sotto i 50 e imprese sopra i 50, e che non farà mai decollare i fondi pensione. Insomma solo costi, niente benefici. Di tutto questo Montezemolo e compagni dovranno rendere conto, non solo ai rispettivi associati e iscritti, ma all'intero Paese. Su Prodi e Padoa-Schioppa, gli italiani hanno già deciso.

QN

IL GIORNO il Resto del Carlino LA NAZIONE

Data 03-01-2007

Pagina 2

Foglio 1

IL COMMENTO
**CALMA, C'E' TEMPO PER DECIDERE
MA IL GOVERNO HA FATTO PASTICCI**

 di GIULIANO
CAZZOLA

CALMA. Ci sono sei mesi di tempo prima che le liquidazioni «inopiate» (ovvero non destinate dai titolari ad alcuna forma di previdenza complementare) imbocchino la via del silenzio-assenso e finiscano automaticamente in un fondo pensione. E' bene, allora, che gli interessati (sono circa 11 milioni di lavoratori) si informino e valutino, con cura, le possibilità loro offerte, sapendo che la legge consente un'ampia libertà di opzione tra i fondi negoziali o chiusi, quelli aperti o le polizze individuali. I lavoratori sceglieranno in base alla loro specifica condizione. Quanti, in tutti questi anni, hanno partecipato ad un'esperienza di previdenza a capitalizzazione, riconfermeranno tale orientamento incrementando la loro contribuzione attraverso il versamento dell'intero rateo annuo di tfr. Benché consistente, si tratta pur sempre di una minoranza del mondo del lavoro, raccolta generalmente nelle imprese medie e grandi. La sfida vera, dunque, si gioca sul terreno dei milioni di lavoratori che non hanno ancora aderito ad alcuna forma di previdenza integrativa. E' importante, soprattutto, convincere i giovani, i quali potranno contare su di un trattamento adeguato al momento della pensione sol-

tanto se riusciranno a disporre di un dignitoso secondo pilastro che integri la pensione pubblica, il cui importo sarà certamente inferiore a quello che le future generazioni dovranno a lungo garantire a quelle precedenti.

NOTEVOLI sono le preoccupazioni. Il governo, infatti, per meri motivi di bilancio, ha dato corso ad un intervento che condizionerà negativamente il successo dell'operazione di conferimento del Tfr. La «nazionalizzazione» delle liquidazioni nelle imprese con 50 e più dipendenti — con l'obbligo di versare le relative somme ad un fondo Tesoreria/Inps per finanziare le grandi opere — è un elemento spurio che nulla ha da spartire con i fondi pensione e che è destinato ad introdurre delle turbative nelle decisioni dei lavoratori. Dal momento che la quota di Tfr maturanda riguardante gli occupati nelle aziende «over 50» ammonta a 8,5 miliardi di euro (su un totale di 18 miliardi), l'indicazione di un trasferimento di 6 miliardi (come è scritto nella relazione tecnica) al fondo presume che il 75% dei dipendenti interessati decida di restare nel regime vigente del Tfr rifiutando di destinarlo alla previdenza privata. Lo Stato, allora, si troverà in un potenziale conflitto d'interessi: se sollecita l'adesione dei lavoratori ai fondi pensione, meno incasserà; più soldi reperirà grazie alle liquidazioni «inopiate», meno favorirà la nascita di un moderno sistema di previdenza integrativa. Insomma, un bel pasticcio.



I migliori e peggiori fondi pensione aperti (per rendimento)

1 anno

I PIU' ALTI RENDIMENTI

Nome fondo	Società	Perf. %	Rating Consultique
Linea previ-europa Gencapital	F.p.a. sai	📈 20.90%	★★
Investimento crescita	Assicurazioni generali- previgen valore	📈 17.07%	★★
Linea azionaria	Ina assitalia	📈 15.73%	★★★
Previdenza capitalizz.	F.p.a. intesa previdlavoro	📈 15.06%	★★★★
	Vittoria formula lavoro	📈 14.65%	★★★

I PIU' BASSI RENDIMENTI

Nome fondo	Società	Perf. %	Rating Consultique
Linea alta crescita	Arca previdenza	📉 -6.36%	★★★★★
Linea alta crescita	Arca previdenza aziende	📉 -6.17%	★★★
Linea crescita	Arca previdenza aziende	📉 -4.27%	★★★★★
Linea crescita	Arca previdenza	📉 -3.66%	★★★★
Linea a:obbl.garanz.	Unipol futuro	📉 -2.64%	★★★★

3 anni

I PIU' ALTI RENDIMENTI

Nome fondo	Società	Perf. %	Rating Consultique
Linea previ-europa	F.p.a. sai	📈 51.81%	★★
Previdenza capitalizz.	Vittoria formula lavoro	📈 49.91%	★★★
Almeglio azionario	Almeglio alleanza	📈 49.24%	★★★★
Linea horizon 30	Cardif - paribas- parvest pensione	📈 44.76%	★★★
Linea azionaria	Unicredit previdenza	📈 43.72%	★★★★

I PIU' BASSI RENDIMENTI

Nome fondo	Società	Perf. %	Rating Consultique
Linea monetaria	Pioneer im-investifuturo	📉 -9.33%	---
Genbalance	Assicurazioni generali- previgen valore	📉 -3.50%	★★★
Linea garantita	Risparmio & previdenza	📉 -0.93%	★
Previsara inno-bond	Sara life	📉 -0.76%	★
Aureo comparto obbl.	Aureo gestioni	📉 -0.72%	★★★

I migliori e peggiori fondi pensione chiusi (per rendimento)

1 anno

I PIU' ALTI RENDIMENTI

Nome fondo	Società	Perf. %	Ultima quotazione
Crescita	Fonchim	📈 10.32%	17.320
Prevalentemente Azionario	Fopen	📈 9.55%	14.890
Linea4 (Azionaria)	Previolato	📈 9.24%	15.190
Dinamico	Cooperlavoro	📈 8.46%	14.570
Dinamico	Fondenergia	📈 7.06%	15.220

I PIU' BASSI RENDIMENTI

Nome fondo	Società	Perf. %	Ultima quotazione
Sicurezza	Cometa	📈 1.00%	12.240
Conservativo	Telemaco	📈 1.03%	12.810
Fundum	Fundum	📈 1.56%	12.170
Obbligazionario	Quadri e Capi Fiat	📈 1.61%	11.030
Sicurezza	Cooperlavoro	📈 1.69%	13.160

3 anni

I PIU' ALTI RENDIMENTI

Nome fondo	Società	Perf. %	Ultima quotazione
Prevalentemente Azionario	Fopen	📈 37.19%	14.890
Dinamico	Fondenergia	📈 36.79%	15.220
Crescita	Fonchim	📈 34.06%	17.320
Bilanciato	Fondenergia	📈 22.79%	13.530
Bilanciato Prudente	Arco (Bilanciato Prudente)	📈 20.92%	13.930

I PIU' BASSI RENDIMENTI

Nome fondo	Società	Perf. %	Ultima quotazione
Conservativo	Fondenergia	📈 6.43%	11.600
Fundum	Fundum	📈 6.80%	12.170
Monetario	Fopen	📈 7.06%	11.030
Moneta	Fonchim	📈 7.36%	13.120
Prudente	Solidarietà Veneto	📈 10.14%	11.060

Modulo TFR 1 Lavoratori in attività al 31 dicembre 2006

TFR 1

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO*(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)*

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a.....il....., codice fiscale
 dipendente del... ..

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene**SEZIONE 1**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione....., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)
- che venga conferita al fondo pensione....., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

Modulo TFR 2 Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006

TFR 2

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
nato/a a.....il....., codice fiscale
dipendente del.....

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta



COVIP

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRINCIPALI DATI STATISTICI

AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2006
(con alcuni dati aggiornati al 31 ottobre 2006)

NOVEMBRE 2006

Indice

- Tav. 1 La previdenza complementare in Italia. Dati di sintesi.
- Tav. 2 Fondi pensione di nuova istituzione. Serie trimestrali.
- Tav. 3 Fondi pensione negoziali. Iscritti, bacino dei potenziali iscritti e tassi di adesione.
- Tav. 4 Fondi pensione negoziali. Situazione al 30.9.2006. Dati relativi ai singoli fondi.
- Tav. 5 Fondi pensione negoziali. Risorse in gestione e tipologia di intermediari.
- Tav. 6 Fondi pensione aperti. Struttura del mercato.
- Tav. 7 Fondi pensione. Rendimenti pluriennali.
- Tav. 8 Fondi pensione. Rendimenti cumulati.
- Tav. 9 Polizze individuali pensionistiche. Evoluzione del mercato.

La previdenza complementare. Dati di sintesi.*(dati di fine periodo; importi in milioni di euro)*

	Fondi		Iscritti ⁽¹⁾			Risorse D.P. ⁽²⁾		
	set2006	dic2005	set2006	dic2005	var. % set2006/ dic2005	set2006	dic2005	var. % set2006/ dic2005
Fondi pensione								
Fondi pensione negoziali	42	43	1.188.918	1.155.168	2,9	8.806	7.615	15,6
Fondi pensione aperti	86	89	423.628	407.022	4,1	3.214	2.954	8,8
Totale fondi di nuova istituzione	128	132	1.612.546	1.562.190	3,2	12.020	10.569	13,7
Fondi pensione preesistenti ⁽³⁾		455		665.561			32.441	
TOTALE FONDI PENSIONE	128	587		2.227.751			43.010	
Polizze Individuali Pensionistiche ⁽⁴⁾			877.739	811.199	8,2		3.338	
TOTALE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI				3.038.950			46.348	

(1) Iscritti attivi e cosiddetti differiti.

(2) Risorse complessivamente destinate alle prestazioni. Esse comprendono: l'attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti di nuova costituzione e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione ovvero le riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; le riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le compagnie di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; le riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e il valore delle quote in essere per i PIP di tipo *unit linked*.

(3) I dati sono parzialmente stimati.

(4) Il dato sugli iscritti, posto pari alle polizze emesse dall'avvio della commercializzazione dei prodotti, potrebbe risultare sovrastimato a causa di duplicazioni.

Fondi pensione di nuova istituzione. Serie trimestrali.*(dati di fine periodo, salvo flussi trimestrali per i contributi; importi in milioni di euro)*

	III Trim 2005	IV Trim 2005	I Trim 2006	II Trim 2006	III Trim 2006
Numero di fondi					
Fondi pensione negoziali	43	43	43	43	42
Fondi pensione aperti	95	89	85	87	86
Totale fondi pensione di nuova istituzione	138	132	128	130	128
Iscritti					
Fondi pensione negoziali	1.102.626	1.155.168	1.174.313	1.183.826	1.188.918
<i>variazione % sul trimestre precedente</i>	<i>1,0</i>	<i>4,8</i>	<i>1,7</i>	<i>0,8</i>	<i>0,4</i>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	<i>4,0</i>	<i>8,7</i>	<i>9,3</i>	<i>8,4</i>	<i>7,8</i>
Fondi pensione aperti					
Iscritti per adesioni individuali	345.939	355.383	360.157	364.718	367.787
Iscritti per adesioni collettive	50.976	51.639	52.992	54.108	55.841
Totale	396.915	407.022	413.149	418.826	423.628
<i>variazione % sul trimestre precedente</i>	<i>0,9</i>	<i>2,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,4</i>	<i>1,1</i>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	<i>6,1</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	<i>6,7</i>
Totale fondi di nuova istituzione	1.499.541	1.562.190	1.587.462	1.602.652	1.612.546
<i>variazione % sul trimestre precedente</i>	<i>1,0</i>	<i>4,2</i>	<i>1,6</i>	<i>1,0</i>	<i>0,6</i>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	<i>4,5</i>	<i>8,1</i>	<i>8,6</i>	<i>7,9</i>	<i>7,5</i>
Attivo netto destinato alle prestazioni					
Fondi pensione negoziali	7.204	7.615	8.067	8.228	8.806
<i>variazione % sul trimestre precedente</i>	<i>6,9</i>	<i>5,7</i>	<i>5,9</i>	<i>2,0</i>	<i>7,0</i>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	<i>31,2</i>	<i>29,5</i>	<i>28,0</i>	<i>22,1</i>	<i>22,2</i>
Fondi pensione aperti	2.682	2.954	3.097	3.071	3.214
<i>variazione % sul trimestre precedente</i>	<i>6,9</i>	<i>10,1</i>	<i>4,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>4,7</i>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	<i>34,0</i>	<i>32,5</i>	<i>31,7</i>	<i>22,4</i>	<i>19,8</i>
Totale fondi di nuova istituzione	9.886	10.569	11.164	11.299	12.020
<i>variazione % sul trimestre precedente</i>	<i>6,9</i>	<i>6,9</i>	<i>5,6</i>	<i>1,2</i>	<i>6,4</i>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	<i>31,9</i>	<i>30,3</i>	<i>29,0</i>	<i>22,2</i>	<i>21,6</i>
Contributi					
Fondi pensione negoziali	429	377	472	385	453
Fondi pensione aperti	97	203	128	97	90
Totale fondi di nuova istituzione	526	580	600	482	575

Fondi pensione negoziali. Iscritti, bacino dei potenziali iscritti e tassi di adesione.*(settembre 2006; dati di fine periodo)*

	Fondi	Iscritti	Tasso di adesione ⁽¹⁾ (%)	Bacino potenziali iscritti ⁽²⁾
Fondi pensione negoziali	42	1.188.918		12.983.400
rivolti a lavoratori dipendenti	37	1.175.216	13,7	9.105.400
<i>fondi aziendali e di gruppo</i>	9	213.589	43,0	496.500
<i>fondi di categoria</i>	28	961.627	11,9	8.608.900
rivolti a lavoratori autonomi ⁽³⁾	5	13.702		3.878.000

Per memoria:

Fondi pensione negoziali ad ambito territoriale	3	99.592	15,8	630.000
---	---	--------	------	---------

(1) Il tasso di adesione qui riportato fa riferimento ai fondi pensione, non in liquidazione, rivolti a lavoratori dipendenti; tale indice, infatti, risulta scarsamente significativo per i fondi rivolti a lavoratori autonomi.

(2) Per evitare duplicazioni, dal bacino dei potenziali iscritti delle diverse categorie di fondi sono esclusi i dati relativi ai fondi ad ambito territoriale; si tiene, inoltre, conto del fatto che alcuni fondi si rivolgono a un bacino di potenziali iscritti almeno in parte comune.

(3) Il dato relativo agli iscritti comprende anche FONDO FAMIGLIA.

Fondi pensione negoziali. Situazione al 30.9.2006. Dati relativi ai singoli fondi.

N° iscr. Albo	Denominazione	Destinatari / Settori ⁽¹⁾	Data delibera aut. esercizio	Data conf. risorse in gestione	Iscritti			Bacino potenziali iscritti ⁽²⁾	Tasso di adesione (%)	ANDP (mgl di euro)
					al 30.9.06	al 30.6.06	var. %			
Fondi che hanno conferito le risorse in gestione al 30.9.2006										
1	FONCHIM	industria chimica e farmaceutica	10/12/1997	01/03/1999	121.058	120.937	0,1	188.700	64,2	1.436.373
61	COMETA	industria metalmeccanica	11/11/1998	01/01/2000	316.637	316.837	-0,1	1.000.000	31,7	2.791.820
2	FONDENERGIA	energia (prevalentemente aziende del gruppo ENI)	21/05/1998	07/02/2000	30.198	30.053	0,5	41.300	73,1	462.230
3	QUADRI E CAPI FIAT	quadri e capi aziende del gruppo Fiat	03/06/1998	17/04/2000	11.089	11.300	-1,9	17.000	65,2	161.826
77	FONDODENTISTI	medici odontoiatri (lav. aut.)	21/04/1999	25/09/2000	3.253	3.254	0,0	40.000	8,1	44.804
96	COOPERLAVORO	cooperative di produzione e lavoro	28/06/2000	28/09/2001	16.149	16.149	0,0	250.000	6,5	104.284
87	SOLIDARIETA' VENETO	aziende industriali del Veneto	20/10/1999	03/12/2001	16.793	16.536	1,6	350.000	4,8	97.337
93	LABORFONDS	aziende ed enti pubblici del Trentino Alto Adige	19/04/2000	10/12/2001	81.091	80.381	0,9	245.000	33,1	428.677
99	FOPEN	aziende del gruppo Enel	14/09/2000	01/04/2002	41.176	41.630	-1,1	55.000	74,9	511.922
102	PREVICOPER	cooperative del commercio	27/10/2000	11/07/2002	12.786	12.577	1,7	96.600	13,2	89.453
100	PEGASO	gas, acqua, elettricità	28/06/2000	01/08/2002	22.035	22.116	-0,4	45.000	49,0	170.335
88	PREVIAMBIENTE	igiene ambientale	19/01/2000	02/09/2002	22.764	22.537	1,0	42.000	54,2	151.056
107	FONCER	industria delle piastrelle di ceramica	30/11/2000	03/11/2002	9.177	9.073	1,1	32.000	28,7	74.963
101	FUNDUM	commercio, turismo e servizi (lav. aut)	14/11/2000	02/12/2002	2.837	2.841	-0,1	2.000.000	0,1	2.347
106	ARCO	industria del legno, arredamento, cemento e lapidei	28/09/2000	01/04/2003	20.640	20.568	0,4	229.500	9,0	85.245
126	MEDIAFOND	aziende del gruppo Mediaset	16/01/2002	03/06/2003	2.012	1.996	0,8	3.200	62,9	13.152
89	ALIFOND	industria alimentare	16/02/2000	30/09/2003	34.502	34.592	-0,3	300.000	11,5	266.196
122	CONCRETO	industria del cemento, calce e gesso	30/10/2001	01/10/2003	5.959	5.906	0,9	10.500	56,8	31.461
123	FONTE	lav. dip. del settore commercio, turismo e servizi	23/10/2001	02/02/2004	24.599	23.947	2,7	2.000.000	1,2	161.518
108	FONDO FAMIGLIA	casalinghe, etc.	28/12/2000	10/06/2004	6.104	6.034	1,2	2.876
103	TELEMACO	aziende di telecomunicazione (prevalentemente del gruppo Telecom)	27/10/2000	21/06/2004	55.851	56.810	-1,7	120.000	46,5	427.640
125	GOMMAPLASTICA	industria della gomma e della plastica	16/01/2002	01/07/2004	30.560	30.423	0,5	125.000	24,4	138.937
129	EUROFER	aziende del gruppo Ferrovie dello Stato	12/03/2002	01/10/2004	31.509	31.531	-0,1	97.000	32,5	199.087
117	PREVIMODA	industria tessile-abbigliamento, calzature	26/04/2001	15/10/2004	39.180	39.269	-0,2	451.600	8,7	150.035
104	PREVIVOLO	piloti e tecnici di volo di compagnie aeree (prevalentemente del gruppo Alitalia)	27/10/2000	13/12/2004	2.693	2.684	0,3	3.000	89,8	167.419
116	FONDAPI	lav. dip. di piccole e medie imprese	16/05/2001	03/01/2005	23.328	23.444	-0,5	793.000	2,9	121.017
139	PRIAMO	autoferrotranvieri	17/01/2003	12/01/2005	40.480	39.595	2,2	110.000	36,8	155.134
127	PREVAER	aziende di gestione dei servizi aeroportuali	09/01/2002	10/03/2005	6.181	6.177	0,1	35.000	17,7	45.525
124	BYBLOS	carta, aziende grafiche ed editoriali	31/01/2002	13/06/2005	25.016	25.277	-1,0	180.000	13,9	124.088
142	FOPADIVA	aziende della Valle d'Aosta	09/07/2003	17/08/2005	1.708	1.669	2,3	35.000	4,9	2.330
128	FILCOOP	dipendenti cooperative settori bonifiche, agricolo, forestale, etc.	04/12/2001	02/02/2006	2.812	2.754	2,1	160.000	1,8	6.503
131	FONDAV	assistenti di volo di compagnie aeree (prevalentemente del gruppo Alitalia)	05/06/2002	02/05/2006	3.727	3.742	-0,4	10.000	37,3	54.628
146	MARCO POLO	dipendenti del settore commercio, turismo e servizi	06/10/2004	26/06/2006	1.231	1.219	1,0	800.000	0,2	1.682
TOTALE FONDI CHE HANNO CONFERITO LE RISORSE IN GESTIONE: 33					1.065.135	1.063.858	0,1	8.435.400		8.681.900
<i>di cui riferiti a lavoratori dipendenti : 30</i>					<i>1.052.941</i>	<i>1.051.729</i>	<i>0,1</i>	<i>6.395.400</i>	<i>16,5</i>	<i>8.631.873</i>
<i>di cui riferiti a lavoratori autonomi ⁽³⁾ : 3</i>					<i>12.194</i>	<i>12.129</i>	<i>0,5</i>	<i>2.040.000</i>		<i>50.027</i>

⁽¹⁾ Molti fondi comprendono nel proprio bacino di destinazione anche settori affini a quelli specificati.

⁽²⁾ Per evitare duplicazioni, dai totali del bacino dei potenziali iscritti delle diverse categorie di fondi sono esclusi i dati relativi ai fondi ad ambito territoriale; si tiene inoltre conto del fatto che alcuni fondi si rivolgono a un bacino di potenziali iscritti almeno in parte comune.

⁽³⁾ L'insieme comprende Fondo Famiglia.

segue: **Fondi pensione negoziali. Situazione al 30.9.2006. Dati relativi ai singoli fondi.**

N° iscr. Albo	Denominazione	Destinatari / Settori ⁽¹⁾	Data delibera aut. esercizio	Iscritti			Bacino potenziali iscritti ⁽²⁾	Tasso di adesione (%) ⁽³⁾	ANDP (mgl di euro)
				al 30.9.06	al 30.6.06	var.%			
Altri fondi pensione									
94	FONSER ⁽⁴⁾	aziende di assicurazione e di assistenza	31/05/2000	435	435		3.000		4.000
105	FONDARTIGIANI ⁽⁴⁾	aziende artigiane (lav. aut)	21/11/2000	137	137		1.800.000		675
130	PREVIDOC	commercialisti (lav. aut.)	12/03/2002	1.371	1.371		38.000	3,6	-
136	PREVEDI	imprese del settore edile - industria (ass. di categ. ANCE) e artigianato	08/08/2002	25.428	24.972		750.000	3,4	33.646
141	EDILPRE ⁽⁵⁾	imprese del settore edile - industria (ass. di categ. ANIEM)	09/07/2003	126	126		45.000		86
143	FONDOPOSTE	dipendenti del gruppo Poste	21/07/2003	35.334	34.834		150.000	23,6	81.174
145	ESPERO ⁽⁶⁾	dipendenti pubblici della scuola	12/05/2004	50.172	47.000		1.200.000	4,2	-
148	ASTRI	dipendenti del settore autostrade	15/06/2005	6.126	6.092		12.000	51,1	4.604
	ARTIFOND ⁽⁷⁾	lav. dip. di aziende artigiane		4.654	4.654		550.000		
TOTALE GENERALE : 42				1.188.918	1.183.479	0,5	12.983.400		8.806.085
<i>di cui riferiti a lavoratori dipendenti : 37</i>				<i>1.175.216</i>	<i>1.169.842</i>	<i>0,5</i>	<i>9.143.400</i>	<i>13,7</i>	<i>8.755.383</i>
<i>di cui riferiti a lavoratori autonomi ⁽⁸⁾ : 5</i>				<i>13.702</i>	<i>13.637</i>	<i>0,5</i>	<i>3.878.000</i>		<i>50.702</i>

⁽¹⁾ Molti fondi comprendono nel proprio bacino di destinazione anche settori affini a quelli specificati.

⁽²⁾ Per evitare duplicazioni, dai totali del bacino dei potenziali iscritti delle diverse categorie di fondi sono esclusi i dati relativi ai fondi ad ambito territoriale; si tiene inoltre conto del fatto che alcuni fondi si rivolgono a un bacino di potenziali iscritti almeno in parte comune.

⁽³⁾ Il tasso di adesione aggregato fa riferimento ai fondi, non in liquidazione, rivolti a lavoratori dipendenti; tale indice, infatti, risulta scarsamente significativo per i fondi rivolti a lavoratori autonomi.

⁽⁴⁾ Fondi in liquidazione

⁽⁵⁾ Fondo in liquidazione. Nel mese di febbraio il fondo è decaduto dall'autorizzazione all'esercizio.

⁽⁶⁾ I dati sono stati stimati dal fondo considerando anche le iscrizioni per le quali è in corso il completamento delle procedure di validazione e registrazione degli iscritti.

⁽⁷⁾ Fondo autorizzato alla sola raccolta delle adesioni. I dati fanno riferimento alla situazione del 31.12.2005.

⁽⁸⁾ L'insieme comprende Fondo Famiglia.

Tav. 5

Fondi pensione negoziali. Risorse in gestione e tipologia di intermediari.
(dati di fine periodo; importi in milioni di euro)

Tipologia intermediario	di	Num. Intermediari			Num. Convenzioni			Risorse in gestione					
		dic	dic	set	dic	dic	set	dic2004		dic2005		set2006	
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	Importo	%	Importo	%	Importo	%
<i>Italia</i>													
Assicurazioni		3	4	4	19	32	49	739	13,2	1.136	15,0	1.385	15,9
SGR		18	17	19	89	96	106	4.195	74,8	4.854	64,3	5.543	63,6
SIM		-	2	2	-	2	3	-	-	121	1,6	139	1,6
Totale		21	23	25	108	130	158	4.934	88,0	6.111	80,9	7.067	81,0
<i>Altri paesi Unione europea</i>													
Imprese di investimento		8	9	9	15	21	21	675	12,0	1.444	19,1	1.654	19,0
Totale		29	32	34	123	151	179	5.609	100	7.555	100	8.721	100,0

Tav. 6

Fondi pensione aperti. Struttura del mercato.
(settembre 2006; dati di fine periodo; importi in milioni di euro)

	Fondi/ Comparti	Iscritti		ANDP	
		Numero	%	Importo	%
Fondi aperti operativi gestiti da: ⁽¹⁾					
Assicurazioni	47	107.099	25,3	922	28,7
Banche	4	97.148	22,9	452	14,1
SGR	20	113.295	26,7	1.078	33,5
SIM	7	106.086	25,0	762	23,7
Totale fondi aperti operativi	78	423.628	100,0	3.214	100,0
Comparti					
Obbligazionari	156	126.718	29,9	904	28,1
Bilanciati	89	143.345	33,8	1.059	32,9
Azionari	71	153.565	36,2	1.251	38,9
Totale comparti relativi a fondi operativi	314	423.628	100,0	3.214	100,0
<i>per memoria: comparti garantiti</i>	73	32.263	7,6	293	9,1
Fondi delle maggiori 5 società per numero di iscritti	15	272.186	64,3	1.781	55,4
Comparti con ANDP superiore a 5 mln di euro	120	388.245	91,6	2.928	91,1
Comparti con ANDP compreso tra 500 mila e 5 mln di euro	128	33.915	8,0	277	8,6
Altri comparti	66	1.468	0,3	10	0,3

(1) In questa tabella per fondi aperti operativi si intendono quelli con almeno un iscritto.

Fondi pensione. Rendimenti pluriennali.^{(1) (2)}
(valori percentuali)

	dal 31.10.2003 al 31.10.2006 (3 anni)	dal 31.10.2004 al 31.10.2006 (2 anni)	dal 31.10.2005 al 31.10.2006 (1 anno)	dal 31.12.2005 al 31.10.2006 (10 mesi)
Fondi Pensione ⁽³⁾	17,8	13,4	5,6	2,8
Fondi Pensione Negoziali	17,2	12,4	5,4	3,0
Fondi Pensione Aperti	19,5	16,0	6,1	2,1
Obbligazionari puri	6,2	3,5	0,8	0,5
Obbligazionari misti	12,5	8,7	2,9	1,2
Bilanciati	19,3	15,9	6,1	2,3
Azionari	26,2	22,7	8,9	2,8
<i>Per memoria</i>				
Rivalutazione netta del TFR ⁽⁴⁾	7,8	5,2	2,4	2,1


(1) Rendimenti calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione. I rendimenti relativi ai fondi sono rappresentativi della performance media al netto degli oneri (di gestione e fiscali) gravanti sui fondi.

(2) Dati provvisori e parzialmente stimati con riferimento a ottobre 2006.

(3) Rendimenti relativi ai fondi pensione di nuova istituzione (negoziali e aperti).

(4) Tasso di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.

Fondi pensione. Rendimenti cumulati (dal 31.12.2002 al 31.10.2006).⁽¹⁾
(valori percentuali)



(1) Dati provvisori e parzialmente stimati con riferimento a ottobre 2006.

Polizze individuali pensionistiche. Evoluzione del mercato.*(anni vari; dati di flusso per polizze emesse e premi incassati; importi in milioni di euro)*

	Polizze emesse						Premi incassati					
	dal 2001 al 2005	%	Primi 9 mesi 2006	%	Totale	%	dal 2001 al 2005	%	Primi 9 mesi 2006	%	Totale	%
Prodotti PIP												
prodotti tradizionali	381.379	47,0	38.635	58,1	420.014	47,9	1.438	38,8	266	47,2	1.704	39,9
prodotti <i>unit linked</i>	429.820	53,0	27.905	41,9	457.725	52,1	2.267	61,2	298	52,8	2.565	60,1
Totale	811.199	100,0	66.540	100,0	877.739	100,0	3.705	100,0	564	100,0	4.269	100,0
<i>quote di mercato (%) delle prime 5 società ⁽¹⁾</i>							63,9		61,9			
Canali distributivi												
Agenzie ⁽²⁾	441.552	54,4	35.975	54,1	477.527	54,4	1.783,56	48,1	275	48,8	2.059	48,2
Promotori finanziari	222.439	27,4	15.624	23,5	238.063	27,1	1.349,00	36,4	172	30,5	1.521	35,6
Sportelli bancari	147.208	18,1	14.941	22,5	162.149	18,5	573,83	15,5	117	20,7	690	16,2

(1) Per ammontare dei premi PIP incassati.

(2) Agenzie con mandato, in economia e gerenze; comprende anche *broker* e forme di vendita diretta.

ALLEGATO IV

**La riforma della previdenza complementare nel quadro
dell'ordinamento pensionistico**

**di
Domenico Comegna**

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ❑ **La funzione della previdenza complementare**
- ❑ **Caratteristiche e modalità di funzionamento**
- ❑ **Tipologia di forme pensionistiche complementari**
- ❑ **Come funziona un fondo negoziale**
- ❑ **L'adesione alla previdenza complementare**
- ❑ **Modalità di adesione con il meccanismo del silenzio - assenso**
- ❑ **Le prestazioni**
- ❑ **Gli aspetti fiscali**
- ❑ **La vigilanza sulla previdenza complementare**

La funzione della previdenza complementare

Il principale scopo della previdenza complementare è quello di **integrare e non sostituire** la previdenza pubblica. Di soddisfare l'aspettativa del lavoratore a mantenere uno stile di vita il più possibile simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa anche dopo il pensionamento.

Caratteristiche e modalità di funzionamento

Le caratteristiche principali sono:

- **Volontarietà** adesione volontaria
- **Complementarietà** si istituisce laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria
- **Capitalizzazione individuale** i contributi individuali versati da ciascun aderente confluiscono nella **posizione** pensionistica **individuale** e sono investiti nel mercato finanziario
- **Fonte istitutiva tipica** Contrattazione collettiva (Fondi pensione negoziali e Fondi pensione aperti collettivi) individuale (fondi pensione aperti individuali e Forme individuali pensionistiche o polizze assicurative)
- **Sistema di garanzie e controlli**

I destinatari

- ❑ **Lavoratori dipendenti, privati e pubblici**
- ❑ **Lavoratori autonomi**
- ❑ **Liberi professionisti**
- ❑ **Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e i dipendenti delle stesse**
- ❑ **Soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti (es. casalinghe Iscritte al Fondo Inps)**
- ❑ **Familiari a carico (come titolari di un autonomo diritto alle prestazioni previdenziali)**

Fonti di finanziamento

Per i lavoratori dipendenti:

- Contributo del lavoratore**
- Contributo del datore di lavoro**
- TFR**

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti:

- Contributi a carico degli stessi**

Per i soggetti diversi dai titolari di reddito o d'impresa e soggetti fiscalmente a carico di altri:

- Contributi a carico degli stessi o dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico**
-

Schemi di funzionamento

Schemi a beneficio definito

Sono definite le **prestazioni** mentre i **contributi** saranno fissati in modo da coprire le prestazioni.

Schemi a contributo definito

Sono definiti i **contributi** mentre le **prestazioni** a cui si avrà diritto dipenderanno dalla gestione finanziaria.

Le scelte del legislatore

- Le forme di previdenza complementare a contribuzione definita sono **obbligatorie** per i lavoratori dipendenti e per i soci lavoratori di società cooperative
- Le forme di previdenza complementare a prestazione definita possono essere scelte dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti

Le diverse forme di previdenza complementare

- **Forme pensionistiche "collettive"**
 - **Fondi pensione negoziali o chiusi**
 - **Fondi pensione aperti**
 - **Fondi pensione preesistenti**

- **Forme pensionistiche "individuali"**
 - **Fondi pensione aperti**
 - **Forme individuali pensionistiche**

Le principali caratteristiche dei Fondi pensione negoziali

- sono istituiti attraverso la **contrattazione collettiva** delle parti sociali
- sono rivolti ai lavoratori dipendenti di una **determinata categoria o settore produttivo**
- riconoscono un ruolo alle **parti sociali**
- hanno una **struttura associativa**
- **non hanno scopo di lucro**
- hanno una **governance ispirata al principio della democrazia rappresentativa**

Tipologia di forme pensionistiche complementari

Le principali caratteristiche dei Fondi pensione aperti

- sono istituiti da **operatori finanziari** (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare)
- l'adesione può essere su base **collettiva** o su base **individuale**

Tipologia di forme pensionistiche complementari

Le principali caratteristiche dei Fondi pensione

preesistenti: già istituiti all'entrata in vigore della legge del 23 ottobre 1992, n.421 (15 novembre 1992)

- erano istituiti, di solito, per effetto di accordi delle parti sociali o regolamenti aziendali
- si rivolgono ad una platea ben definita
- potevano essere sia "interni" che "esterni" all'azienda
- generalmente hanno regole di governance tendenti a coinvolgere lavoratori e organizzazioni sindacali

Le principali caratteristiche delle Forme individuali pensionistiche

- sono attuate mediante la stipulazione di **contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali**
- l'adesione avviene su base **individuale**
- possono aderirvi **tutti i soggetti anche non titolari di redditi da lavoro e da impresa**

Tipologia di forme pensionistiche complementari

Le principali caratteristiche dei Fondi pensione Regionali

- **istituiti o promossi dalle Regioni e operanti nel territorio di competenza della Regione**
- **possono aderirvi i lavoratori che svolgono attività nel territorio della Regione che ha istituito il Fondo**

Come funziona un fondo negoziale

- **Il fondo pensione negoziale ha una propria personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto ai soggetti che lo hanno istituito.**

Quindi:

- **Il fondo pensione è autonomo:**
 - **non è delle aziende né del sindacato ma degli associati**
 - **ha vita propria, non consente interferenze da parte di soggetti esterni, agisce attraverso i propri organi sociali**

Come funziona un fondo negoziale

- **Vincoli organizzativi:**
 - **Obbligo di esternalizzare il servizio di gestione finanziaria e, salvo specifica autorizzazione da parte della COVIP, il servizio di erogazione delle pensioni**
 - **Obbligo di individuare una banca depositaria**
 - **Obbligo di istituire una funzione di controllo interno di gestione**
 - **Obbligo di dotarsi di una adeguata struttura amministrativa e di individuarne il responsabile**
 - **Obbligo di dotarsi di un efficiente sistema informativo**

Come funziona un fondo negoziale

Possibili destinatari

- i lavoratori dipendenti (privati e pubblici) identificati secondo i seguenti criteri:
 - ☑ appartenenza alla medesima categoria (settore privato)
 - ☑ appartenenza al medesimo comparto (settore pubblico)
 - ☑ appartenenza al medesimo raggruppamento (di categorie o di comparti)
 - ☑ appartenenza al medesimo territorio
 - ☑ appartenenza alla medesima categoria contrattuale
 - ☑ appartenenza alla medesima impresa od ente
 - ☑ appartenenza al medesimo gruppo di imprese
 - ☑ appartenenza alla diversa organizzazione di lavoro e produttiva
- I soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro anche limitatamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate

Come funziona un fondo negoziale

Elementi istitutivi: gli atti di autonomia collettiva

- Esempi di fondi:
 - nazionale di categoria: Fonchim (chimici), Cometa (metalmecanici)
 - nazionale di comparto: Espero (scuola)
 - nazionale intercategoriale: Cooperlavoro
 - territoriale di categoria: Previlabor,
 - territoriale intercategoriale: Fondo Trentino Alto Adige, Solidarietà Veneto
 - interaziendale: Mediafond (aziende gruppo Mediaset)
 - aziendale: Ibm
 - interaziendali promossi da operatori: Previbank, Previp

Come funziona un fondo negoziale

Gli organi

- Secondo il **modello organizzativo classico delle associazioni**, gli statuti dei fondi pensione di solito prevedono i seguenti organi:
 - Assemblea
 - Consiglio di Amministrazione
 - Collegio dei Revisori
 - Presidente
 - Il Responsabile del Fondo
- Per legge gli organi di amministrazione e controllo devono avere specifici requisiti professionali ed essere a composizione **paritetica**: deve cioè essere garantita uguale rappresentanza ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione ed ai lavoratori associati

L'adesione

L'adesione alle forme
pensionistiche complementari è
libera e volontaria

Modalità di adesione (la riforma)

Entro 6 mesi a decorrere dal primo gennaio 2007 o entro 6 mesi dall'assunzione se successiva il lavoratore può:

- ✓ **Dichiarare** in modo esplicito di voler destinare gli accantonamenti del proprio TFR maturando in una qualsiasi delle forme di previdenza complementare previste dalle legge;
- ✓ **Dichiarare** in modo esplicito di voler mantenere il TFR in azienda;
- ✓ **Non dichiarare nessuna scelta** (modalità tacite)

Modalità esplicita

Il lavoratore dichiara in modo esplicito di voler destinare gli accantonamenti del proprio TFR maturando in una qualsiasi delle forme di previdenza complementare previste dalle legge.

Il lavoratore dichiara in modo esplicito di voler mantenere il TFR in azienda.

In questi casi se l'azienda occupa più di 49 dipendenti, il TFR maturando deve essere versato all'INPS in un Fondo gestito per conto del Tesoro. Alla cessazione del rapporto l'azienda paga l'intero TFR e conguaglia con i contributi dovuti all'INPS la quota versata dal 2007 in poi.

Meccanismo del silenzio – assenso per i lavoratori di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993

Trascorsi i sei mesi il datore di lavoro trasferisce automaticamente il TFR maturando

- **nel fondo negoziale di riferimento salvo** sia intervenuto un accordo tra le parti che prevede la destinazione del TFR ad una forma collettiva quale:


- **Fondi negoziali**
- **Fondi istituiti o promossi dalle Regioni**
- **Fondi aperti**

In caso di presenza di più forme pensionistiche nell'ambito della stessa azienda il TFR va a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda

In assenza di una forma pensionistica collettiva di riferimento o in caso di mancato accordo tra le parti, il TFR maturando confluirà nel fondo residuale presso l'INPS (FondInps)

Meccanismo del silenzio – assenso per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e iscritti al Fondo negoziale

Trascorsi i sei mesi il datore di lavoro trasferisce automaticamente il residuo TFR maturando



Al Fondo pensione negoziale a cui sono iscritti

Meccanismo del silenzio – assenso per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti al fondo negoziale

Trascorsi i sei mesi il datore di lavoro trasferisce automaticamente il TFR maturando

- **nel fondo negoziale di riferimento salvo** sia intervenuto un accordo tra le parti che prevede la destinazione del TFR ad una forma collettiva quale:
 - Fondi negoziali
 - Fondi istituiti o promossi dalle Regioni
 - Fondi aperti


In caso di presenza di più forme pensionistiche nell'ambito della stessa azienda il TFR va a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda

In assenza di una forma pensionistica collettiva di riferimento o in caso di mancato accordo tra le parti, il TFR maturando **confluirà nel fondo residuale presso l'INPS (FondInps)**

Adesione esplicita per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti al Fondo negoziale

Conferiscono nel caso di adesione esplicita il TFR nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi o contratti non prevedono il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%

Conferimento del TFR: gli scenari possibili



Informazione

✓ **Prima dell'avvio del periodo dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire al lavoratore informazioni adeguate sulle diverse scelte disponibili.**

✓ **Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori - che non hanno manifestato alcuna volontà - le necessarie informazioni sulla forma pensionistica verso la quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei sei mesi**

Le prestazioni

PRIMA DEL PENSIONAMENTO

- ◆ Anticipazione
- ◆ Riscatto
- ◆ Trasferimento

AL MOMENTO DELLA PENSIONE

- ◆ Prestazione in forma di capitale
- ◆ Prestazione in forma di rendita
- ◆ Prestazione in forma di rendita e in forma di capitale

Anticipazioni

ANTICIPAZIONI decreto legislativo 124/1993

- **AMMONTARE:** Fino all'intera posizione individuale maturata al momento della richiesta.
- **QUANDO:** Dopo otto anni di iscrizione.
- **IN CASO DI:**
 - Spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
 - Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli
 - Realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione
 - congedi per formazione (di cui all'art. 7 della L.53/2000)
- **FISCALITÀ:** le somme anticipate vengono sottoposte a tassazione separata

ANTICIPAZIONI decreto legislativo 252/2005

- **AMMONTARE:** Fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta
- **QUANDO:** In qualsiasi momento
- **IN CASO DI:** Spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli
- **FISCALITÀ':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° fino al limite di riduzione del 6%

Anticipazioni

ANTICIPAZIONI decreto legislativo 252/2005

- **AMMONTARE:** Fino al **75%** della posizione individuale maturata al momento della richiesta
- **QUANDO:** Dopo otto anni di iscrizione
- **IN CASO DI:** Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli o realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione
- **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta **23%**

ANTICIPAZIONI decreto legislativo 252/2005

- **AMMONTARE:** Fino al **30%** della posizione individuale maturata al momento della richiesta
- **QUANDO:** Dopo otto anni di iscrizione
- **IN CASO DI:** ulteriori esigenze
- **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta **23%**

Anticipazioni

✓ **Anzianità**: sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati dall'aderente per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione pensionistica

Riscatto

RISCATTO decreto legislativo 124/1993

- **AMMONTARE:** riscatto totale
- **QUANDO:**
 - cambio attività
 - licenziamento
 - mobilità cd. "involontaria"
 - premorienza
 - pensionamento
 - ...in tutti i casi di perdita dei requisiti di partecipazione

N.B.: in caso di morte i legittimati al riscatto sono: coniuge, figli, genitori a carico. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore, la posizione resta acquisita al FP.

- **FISCALITA':** tassazione ordinaria. Per i casi in cui l'aderente è costretto ad interrompere il rapporto di lavoro (mobilità, fallimento, pensione, ecc) si applica la tassazione separata

RISCATTO decreto legislativo 252/2005

- **AMMONTARE:** riscatto totale
- **QUANDO:** In caso di invalidità permanente o cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni
- **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° fino al limite di riduzione del 6%

Riscatto

RISCATTO decreto legislativo 252/2005

❑ **AMMONTARE:** Riscatto totale

❑ **QUANDO:** In caso di decesso prima della maturazione del diritto alle prestazioni

❑ **BENEFICIARI:** Gli eredi o diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche **In mancanza di tali soggetti la posizione: per i fondi negoziali e aperti la posizione resta acquisita dal Fondo; per i Fip, viene devoluta a finalità sociali**

❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° fino al limite di riduzione del 6%

RISCATTO decreto legislativo 252/2005

❑ **AMMONTARE:** Riscatto parziale nella misura massima del 50% della posizione maturata

❑ **QUANDO:** In caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni

❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° fino al limite di riduzione del 6%

Riscatto

Decreto legislativo 252/2005

✓Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle descritte si applica una ritenuta pari al 23%

Trasferimento decreto legislativo 123/1994

❑ **A SEGUITO DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

E' prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione negoziale cui l'aderente accede in relazione alla nuova attività

❑ **IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

Non prima **di cinque anni** di permanenza al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine **non prima di tre anni** l'aderente può trasferire la posizione pensionistica presso le altre forme di previdenza complementare

Se la posizione pensionistica viene trasferita ad un'altra forma di previdenza complementare (fondo pensione aperto, polizza assicurativa) diversa dal Fondo negoziale il contributo del datore di lavoro non è più esigibile

Trasferimento decreto legislativo 252/2005

❑ **A SEGUITO DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

E' prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione negoziale cui l'aderente accede in relazione alla nuova attività

❑ **IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

Dopo due anni di permanenza l'aderente può trasferire l'intera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare

Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione negoziale ad un'altra forma di previdenza complementare il contributo del datore di lavoro diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali

Le prestazioni

PENSIONAMENTO decreto legislativo 124/1993

Al momento del pensionamento nel regime obbligatorio

- **Prestazioni di vecchiaia:** Le prestazioni pensionistiche di vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di partecipazione
- **Prestazioni di anzianità:** Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, con almeno quindici anni di partecipazione ed un'età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza

PENSIONAMENTO decreto legislativo 252/2005

- **Prestazioni pensionistica:** Il diritto alla prestazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare

In caso di cessazione dell'attività lavorativa, con inoccupazione superiore a 48 mesi, l'aderente può richiedere il diritto alla prestazione con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti previsti

Le prestazioni

PENSIONAMENTO decreto legislativo 124/1993

□ **IN FORMA DI CAPITALE**

- **Sempre:** Fino al 50% del montante.
 - **Casi eccezionali:** 100% nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 100% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale
- **FISCALITA':** Se la prestazione è inferiore o pari ad **1/3** del montante accumulato è imponibile con tassazione separata solo la quota di capitale corrispondente ai contributi versati senza i rendimenti finanziari già assoggettati a tassazione e i contributi non dedotti. Altrimenti la tassazione separata è applicata sull'intero ammontare ritirato in capitale

PENSIONAMENTO decreto legislativo 252/2005

□ **IN FORMA DI CAPITALE:**

- **Sempre:** Fino al 50% del montante (detratte le somme erogate come anticipazione)
 - **Casi eccezionali:** 100% nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (5.062 euro del 2007)
- **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° fino al limite di riduzione del 6%

Le prestazioni

PENSIONAMENTO decreto legislativo **124/1993**

□ **IN FORMA DI RENDITA**

- Il montante non liquidato in capitale viene convertito in rendita
- **FISCALITA'**: le prestazioni sono assoggettate ad aliquota marginale IRPEF

PENSIONAMENTO decreto legislativo **252/2005**

□ **IN FORMA DI RENDITA (pensione)**

- Il montante non liquidato in capitale viene convertito in rendita
- **FISCALITA'**: Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° fino al limite di riduzione del 6%

Fiscalità vigente il decreto 124/1993

FASE CONTRIBUTIVA

- Deducibilità contributi: 12% reddito annuo lordo, max 5.164,57 Euro; doppio del TFR per i lavoratori dipendenti (fermi restando tali limiti)

FASE di ACCUMULAZIONE

- Rendimenti finanziari tassati all'11%, anziché al 12,5%.

FASE di EROGAZIONE

- Tassazione separata del capitale; tassazione progressiva della rendita con applicazione NO TAX AREA

DEDUCIBILITA' dei CONTRIBUTI

Iscritti ad una forma di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993:

- 12% del reddito annuo complessivo
- max 5.164,57 Euro
- se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo non superiore al doppio del TFR versato a forme di previdenza collettive (fermi restando i limiti di cui sopra)

Decreto Legislativo 252/2005

FASE CONTRIBUTIVA

- Deducibilità contributi:
max 5.164,57 Euro;

FASE di ACCUMULAZIONE

- Rendimenti finanziari
tassati all'11%,
anziché al 12,5%.

FASE di EROGAZIONE

- Tassazione separata
del capitale con aliquote
del 15% o 23%
- Tassazione separata
della rendita con aliquota
del 15%

Fase contributiva

DEDUCIBILITA' dei CONTRIBUTI

Iscritti ad una forma di previdenza complementare :

- max 5.164,57 Euro

Lavoratori di prima occupazione successivamente all'entrata in vigore del decreto e limitatamente ai primi 5 anni è riconosciuta, nei 20 anni successivi al quinto, la seguente deduzione:

- oltre 5.164,5 euro pari alla differenza tra 25.822,85 euro e quanto effettivamente versato nei primi cinque anni per un importo non superiore a 2.582,29 annui

Compensazioni alle imprese

A favore delle imprese, per il conferimento del TFR alla previdenza complementare, sono previste alcune misure compensative:

- ✓ deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del TFR destinato alle forme pensionistiche complementari per le imprese con più di 50 addetti
- ✓ tale importo è elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti
- ✓ esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR presso l'INPS (0,20% del TFR)
- ✓ riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri impropri (contributo assegni familiari, maternità, ecc.)

Decreto legislativo 252/2005

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (**COVIP**), avente funzioni normative, interpretative, istituzionali ed autorizzative è chiamata a **vigilare** su **tutte** le forme di previdenza complementare **garantendo** la loro **trasparenza, omogeneità e unitarietà**.
